

PIGNORAMENTO DI CONTO CORRENTE

Siena 22 febbraio 2020



► **E' la più diffusa ed efficace forma di pignoramento, concepita come sottospecie del pignoramento presso terzi.**

Tutte le somme che giacciono sul conto corrente possono essere pignorate, anche qualora il pignoramento cada su una pluralità di conti, tanto perché accesi presso lo stesso Istituto quanto perché conti esistenti su diversi istituti.

ECCEZIONE: stipendio/pensione accreditati su c/c o conto cointestato

IL G.E. allora potrà:

a) ASSEGNARE LE SOMME in giacenza sui conti correnti, sino alla soddisfazione del credito vantato dal procedente, da eventuali intervenuti unitamente alle spese di esecuzione (nei limiti del pignorato ex art. 546 c.p.c., salva eventuale richiesta di estensione dei creditori intervenuti tempestivamente).

b) Considerare le richieste di RIDUZIONE ex art.496 c.p.c.

**Il G.E. ridurrà d'ufficio ove
effettivamente le somme sono
superiori al limite ex art. 546 c.p.c.**

**Se però la riduzione riguarda
pignoramenti pendenti ed
accantonamenti per procedure
differenti allora si dovrà distinguere:**

- ▶ - **STESSO UFFICIO GIUDIZIARIORIUNIONE;**
- ▶ - **DIFFERENTI UFFICI GIUDIZIARI.....RIGETTO DELLA DOMANDA** in quanto il G.E. ha un potere di controllo solo sulla sua esecuzione



RIMESSE SUCCESSIVE SUL CONTO CORRENTE

Mutamento della giurisprudenza in ordine alla vecchia tesi della efficacia istantanea dell'atto di pignoramento

MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL PIGNORAMENTO era in passato considerato quello della notificazione, a seguito della quale si creava il vincolo di indisponibilità ai sensi dell'art. 546 c.p.c.

ORA INVECE IL PIGNORAMENTO E' COSTRUITO COME FATTISPECIE AD EFFICACIA PROLUNGATA

Infatti con l'intervento legislativo (ex artt.545 e 546 c.p.c. modificati dal d.l.n. 83/2015) il pignoramento è stato costruito come fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona, non istantaneamente alla data di notifica del pignoramento, bensì a quella della dichiarazione del terzo ovvero del provvedimento che accerta l'obbligo del terzo;

Anche la Suprema Corte, con riferimento a fattispecie successive alla novella del 2006, ha ribadito l'orientamento secondo cui

“Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev'essere esistente al momento della dichiarazione positiva,

resa dal terzo, ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo” (così Cass. (19.10.2015 n.21081 e Cass.26.3.2015 n.6080).

TUTTO CIO' LO SI DESUME ANCHE DALL'ART. 547 C.P.C.IN CUI RILEVA COME MOMENTO PERFEZIONATIVO PROPRIO QUELLO IL CUI IL TERZO RENDE LA DICHIARAZIONE.

IL TERZO ASSUME L'OBBLIGO DI CUSTODIA DELLE SOMME PIGNORATE SINO A QUANDO NON VIENE INSTAURATO IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO OVVERO QUANDO, IN ASSENZA DI COMPENDIO PIGNORATO E IN ASSENZA DI RICHIESTA DA PARTE DEL CREDITORE DI RINVIO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE, IL PROCESSO SI ESTINGUE.

COSA SUCCEDE SE INTERCORRE UN TEMPO AMPIO TRA LA DICHIARAZIONE (che il terzo ha tempestivamente reso) E LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA???

Il creditore può chiedere autonomamente un aggiornamento della dichiarazione (anche via mail o pec)

All'udienza fissata il creditore può chiedere un rinvio al G.E. per consentire al terzo l'aggiornamento. La valutazione sulla opportunità del rinvio è rimessa al prudente apprezzamento del G.E.

PIGNORAMENTO COINTESTATARI DEL CONTO CORRENTE

Art. 1298 c.c.: Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

La Corte di Cassazione ha affermato che **«Nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c. riguardante i rapporti con la Banca, bensì dall'art. 1298 c.c. comma 2 c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente, sicchè :**

- **Da un lato si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo;**
- **ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.**

CASSAZIONE ORD. N. 77/2018

**DI CONSEGUENZA C'E' UNA PRESUNZIONE DI RIPARTIZIONE PARITARIA
TRA I CORRENTISTI.**

AL G.E. POTRANNO PRESENTARSI DIFFERENTI SITUAZIONI

A- La banca esplicita la cointestazione; il debitore rimane inerte; Il G.E., liberata d'ufficio la quota del cointestatario, procede all'assegnazione della quota parte di spettanza del debitore;


B- Il debitore si costituisce o fa opposizione per far valere la cointestazione e l'aggredibilità nei limiti della sua quota parte.

Vi è carenza di interesse del debitore, o più precisamente carenza di legittimazione attiva in quanto spetta solo ed unicamente al terzo ex art. 619 c.p.c. far valere la sua titolarità sulla quota parte dei beni pignorati.

C- il terzo deposita opposizione ex art. 619 c.p.c. per far valere i suoi diritti su quota parte del compendio. La circostanza eccepita dal terzo è rilevabile d'ufficio, con la conseguenza che il G.E. emetterà ordinanza di assegnazione limitatamente alla quota parte del debitore, applicandosi ex lege l'art. 1298 c.c.. Il procedimento cautelare si concluderà con una pronuncia di non luogo a provvedere .

D- il terzo nell'opposizione ex art. 619 c.p.c. afferma di essere proprietario di somme superiori alla quota parte ovvero della intera somma giacente Sul conto. Sovente accade nel caso di c/c cointestato con il figlio altro Familiare sul quale confluisce unicamente la pensione del genitore. In tale caso si aprirà una parentesi contenziosa volta ad accertare l'effettiva riconducibilità delle somme secondo la tesi prospettata dall'opponente.

E- Il creditore contesta la dichiarazione del terzo affermando che il debitore in realtà è titolare della intera somma pignorata e non della quota parte indicata dalla Banca. In questa ipotesi lo strumento a disposizione del creditore è il 549 c.p.c.



IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME GIACENTI SU C/C

In relazione agli accrediti di natura stipendiale
o pensionistica

FONTI:

ART. 545 C.P.C. VII e VIII comma, come modificato dal D.L. 83/2015

CORTE COSTITUZIONALE N.85/2015 (per la salvaguardia del minimo vitale del trattamento pensionistico)

CORTE COSTITUZIONALE N. 12/2019 (che ha statuito l'illegittimità Costituzionale del d.l. nella parte in cui non prevede che la norma ex art. 545 comma 8 si applica anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. – 27.6.2015)

POSSIBILI SCENARI PROSPETTATI AL G.E.

A- LA BANCA DICHIARA CHE SUL CONTO CI SONO ACCREDITI PENSIONISTICI/STIPENDIALI:

accantona solo 1/5 e lascia il resto a disposizione del correntista. Se non sorgono contestazioni e accantona dalla data della notifica, il G.E. assegna le somme nei limiti della dichiarazione resa, senza che possa assegnare – In assenza di dichiarazione integrativa – le ulteriori somme che dovessero pervenire in seguito. E questo perché il ppt ha ad oggetto le somme sul c/c e non quelle presso il datore di lavoro/ente pensionistico.

Fermo restando che se la Banca non dovesse accantonare nei limiti, pur dichiarando l'esistenza del rapporto di lavoro/pensionistico, Soccorre il 9° comma dell'art. 545 c.p.c. che prevede il potere-dovere d'ufficio del G.E. di dichiarare **la parziale inefficacia del pignoramento, senza necessità di alcuna opposizione.**

POSSIBILI SCENARI PROSPETTATI AL G.E.

B- LA BANCA NON ESPLICITA CHE SUL CONTO CI SONO RIMESSE A TITOLO DI PENSIONE/STIPENDIO E IL CREDITORE CHIEDE L'ASSEGNAZIONE DELL'INTERA SOMMA DICHIARATA.

IN QUESTO CASO SARA' NECESSARIA L'OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C. DEL DEBITORE perché questo è uno dei casi in cui l'impignorabilità ex art. 545 c.p.c. e la conseguente inefficacia del pignoramento non si estende alla rilevabilità d'ufficio ma necessita appunto che venga sollevata dal debitore. Tutto questo perché:

- Il ppt non è stato incardinato contro il datore di lavoro/ente previdenz. (in questi casi infatti il G.E. deve d'ufficio rilevare l'impignorabilità e il debitore può limitarsi a predisporre una mera comparsa di costituzione per far rilevare la circostanza; il G.E., rileverà d'ufficio l'impignorabilità, assegnando nei limiti di cui all'art.545 c.p.c.)

CASISTICA

1- IL CONTO E' ALIMENTATO SOLO DALLA PENSIONE O DALLO STIPENDIO.

IL DEBITORE CON L'OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C. DOVRA' PROVARE LA COINCIDENZA FRA GLI ACCREDITI E L'EMOLUMENTO PERCEPITO. SE LA PROVA E' RAGGIUNTA IL G.E. ASSEGNERA' NEI LIMITI DELL'ART. 545.

2- NEL CONTO C'E' LA c.d. CONFUSIONE PATRIMONIALE ovvero lo stesso è alimentato sia da emolumenti pensionistici/stipendiali sia da somme di **altra natura**. Anche in questo caso su opposizione ex art. 615 c.p.c. il G.E. previa prova della coincidenza data dal mero raffronto fra il percepito e il versato, assegnerà le somme diverse e il quinto della pensione/stipendio;

3- IL PPT E' STATO NOTIFICATO SIA ALL'ISTITUTO DI CREDITO SIA AL DATORE DI LAVORO / ENTE PREVIDENZIALE;

Se gli ultimi hanno già provveduto ad accantonare il quinto, le somme riversate sul c/c sono interamente impignorabili perché già trattenute alla fonte. Altrimenti si incorrerebbe in una doppia trattenuta del quinto. In questo caso il G.E. d'ufficio deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento con riferimento alle somme sul c/c.

PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE o ORDINARIA VERSATA SU LIBRETTO POSTALE

Impignorabilità assoluta o parziale???

Il debitore per provare l'impignorabilità dovrà fornire la prova puntuale sulla perfetta coincidenza fra gli importi accreditati dall'INPS e quelli versati sul libretto. Il rigore della prova risente della fase processuale in cui ci si trova; in fase cautelare il rigore sarà minore e, nell'ipotesi in cui il debitore abbia provato alcuni accrediti ma non tutti, se vi è ripetitività negli importi, gli stessi possono essere ricondotti agli accrediti pensionistici. Altrimenti il G.E. dovrà assegnare in assenza di prova in tal senso.

PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO DELL'AGENTE DI COMMERCIO RIVERSATO SU C/C

Il G.E. dovrà verificare in base all'onere della prova ex art. 2697 c.c. che gli accrediti siano riconducibili ad un tipo di rapporto che rientra nell'art. 409 c.p.c., come rapporto di lavoro parasubordinato.

Ai fini della applicabilità dell'art. 409 n.3 c.p.c. si richiede tanto l'elemento Della continuità quanto dello della coordinazione.

Continuità: impegno costante del lavoratore e non occasionale

Coordinazione: protratto inserimento nell'organizzazione aziendale con Ingerenza personale del committente nell'attività del prestatore

Una volta accertata la riconduzione del rapporto nella categoria ex art. 409 c.p.c. come lavoro parasubordinato, ricorre quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. 685/2012 e 1545/2107) che ha specificato che in tema

di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle L.311/2004 e 80/2105 al DPR 180/1950 hanno comportato **la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico.**

Da ciò ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n.3 dell'art. 409 c.p.c. sono pignorabili nei limiti del quinto come previsto dall'art. 545 c.p.c.

